

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA****Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università****Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”****Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”****PROGETTO:*****“INTERACTIVE LABS FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF TRANSPORT AND LOGISTICS”*****Codice avviso/decreto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26330****CUP: G64D23001430006**

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER “Interventi di carattere edilizio strettamente necessarie funzionali alla realizzazione dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy e relative spese tecniche nell'ambito del progetto *“INTERACTIVE LABS FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF TRANSPORT AND LOGISTICS”* da eseguirsi presso l'edificio sito in Catania, tra Via Della Filanda e Via Enrico Campisano, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania, al Foglio 69, Particella 3015 Sub. 4 – CIG B056338C78

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Indice

1. PREMESSE	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3 IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA	9
2.2 RICHIESTA CHIARIMENTI	10
2.3 COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO – DURATA- IMPORTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE- CATEGORIE E CLASSIFICHE.	12
3.1 OGGETTO	12
3.2 DURATA	12
3.3 IMPORTO.....	13
3.4 CRITERIO AGGIUDICAZIONE	14
3.5 CATEGORIE LAVORI	14
3.6 CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL SERVIZIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	16
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA.....	17
4.1 OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI	17
4.2 OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELLA PROGETTAZIONE, EVENTUALMENTE PARTECIPANTI ALLA GARA, INDICATI O ASSOCIATI DALL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEI LAVORI	19
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	20
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	20
5.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	22
5.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	22
5.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA- FINANZIARIA	24
5.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI.....	25
6. CAUSE DI ESCLUSIONE	28
7. MISURE DI SELF CLEANING.....	29
8. AVVALIMENTO.....	30
9. SUBAPPALTO.....	33
10. SOPRALLUOGO	36
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	37
12. CONTRIBUTO ANAC	39
13. TERMINI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA	40
13.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	40
13.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	41
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	42
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	45
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	50
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	50
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	50
16. CONTENUTO OFFERTA.....	52

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

16.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”	52
16.2 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.....	57
16.3 CONTENUTO “BUSTA ELETTRONICA” – OFFERTA ECONOMICA	58
17. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	60
17.1 TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D), QUANTITATIVI (Q) E TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA .	61
17.2 SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO.....	63
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	63
17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPO E DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	64
17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	65
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	66
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	67
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	67
NELLA PRIMA SEDUTA, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PROPRIE DELLA STAZIONE APPALTANTE, LA FONDAZIONE ESAMINERÀ LE OFFERTE TECNICHE E POI ECONOMICHE PRIMA DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI QUELLI DI IDONEITÀ E DI CAPACITÀ DEGLI OFFERENTI, AI SENSI DELL’ART. 107 COMMA 3 DEL CODICE.	
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	69
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	69
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	70
24. REVISIONE PREZZI	71
25. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	72
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	72
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	73
28. ACCESSO AGLI ATTI	73
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	73
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	74

1. PREMESSE

Il 13 luglio 2023 la Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile – Trasporti (di seguito “**Fondazione**”) ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito il contratto di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*INTERACTIVE LABS FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF TRANSPORT AND LOGISTICS*”, CUP: G64D23001430006.

La Fondazione, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 606 del 9 febbraio 2024, intende procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 (di seguito “**Codice**”), all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e lavori di realizzazione dell’intervento finanziato dalla UE -Next Generation EU - PNRR – Missione 4 Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) e denominato “*Interventi di carattere edilizio strettamente necessarie funzionali alla realizzazione dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy e relative spese tecniche nell’ambito del progetto INTERACTIVE LABS FOR THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF TRANSPORT AND LOGISTICS da eseguirsi presso l’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia sito in Catania (CT), via della Filanda n. 15*”.

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) è stata dichiarata la previsione del seguente iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale	Data inizio prevista fase	Data fine prevista fase
PFTE	01/10/2023	29/01/2024
Pubblicazione del bando di gara	29/01/2024	10/02/2024
Aggiudicazione	26/02/2024	07/02/2024
Progettazione esecutiva	08/03/2024	07/06/2024
Esecuzione lavori	01/08/2024	30/06/2025
Collaudo	01/07/2025	31/07/2025

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

L'intervento in oggetto contribuisce alla creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle capacità per promuovere progetti di sostenibilità sociale.

Gli interventi della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5 contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241.

Trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, **si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021** convertito in Legge n. 108/2021 **definiscono**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**; pertanto, si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.5 – SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS).

A tal fine si precisa che la documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- **Principio del “non arrecare danno significativo” all'ambiente** (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. Si rinvia, inoltre, ai contenuti dei Capitolati, per la definizione delle modalità di sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto del DNSH;
- **Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale** (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- **Obbligo di conseguimento di target e milestone** e degli obiettivi finanziari;
- **Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento**;
- **Obblighi in materia di comunicazione e informazione**, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it e conforme alle prescrizioni degli artt. 19 e ss del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per informazioni tecniche sull'utilizzo della piattaforma: www.acquistinretepa.it

Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile – Trasporti, Viale Artale Alagona n. 99, 95126 Catania (CT).

NUTS: ITG17. Telefono: 095.7137228 – 328.7469054 PEC: fondazione@pec.itscatania.it

Indirizzo internet profilo committente: <https://www.fondazioneitscatania.it/>

Responsabile Unico di Procedimento (RUP): Dott. Giuseppe Maria Sassano

Ubicazione dei lavori: Comune di Catania, edificio sito in Catania, tra Via Della Filanda e Via Enrico Campisano, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania, al Foglio 69, Particella 3015 Sub. 4

La durata del procedimento è prevista, per la gara aperta, in massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il CIG assegnato è B056338C78

CUP: G64D23001430006

CPV prevalente: 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione"

CPV secondario: 71221000-3 "Servizi di progettazione di edifici"

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La Fondazione (di seguito nominato anche "Stazione appaltante") utilizza il sistema di intermediazione telematica di Consip SpA, MePA, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.acquistinretepa.it.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Discipinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità Tecniche di Utilizzo della Piattaforma”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità Tecniche di Utilizzo della piattaforma” che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- Determina a contrarre;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relative dichiarazioni ivi riferite.
- Elaborati del PFTE, comprensiva di Capitolato speciale d'appalto, Calcolo oneri tecnici;

I documenti di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili gratuitamente, per via elettronica sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sul Sistema di intermediazione telematica sono pubblicati i soli documenti di gara (Determina a contrarre, lettera di invito, DGUE, Disciplinare di gara con relativi allegati, Schema di contratto).

2.2 Richiesta chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente in via telematica, attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono rese almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato, ridotto a 4 in caso di estrema urgenza, per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, in costante aggiornamento sulla Piattaforma, nella sezione "documentazione di gara" e sul sito istituzionale indicato in premessa.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma attraverso l'apposito spazio denominato "Comunicazioni della procedura" accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, che si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno della

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

piattaforma.

Le medesime comunicazioni sono inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: la piattaforma utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

Il concorrente dovrà avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso la piattaforma sono determinate dalla registrazione di sistema.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO – DURATA- IMPORTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE- CATEGORIE E CLASSIFICHE.

3.1 Oggetto

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le lavorazioni e forniture accessorie per la realizzazione dell'intervento finanziato dalla UE - Next Generation EU - PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare- PINQUA- ID 796 - Parcheggio interrato in via Feudo San Martino – via Adige.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva;
2. Esecuzione dei lavori.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto. Per quanto stabilito dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al livello progettuale già approvato e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva.

La verifica di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 42 del Codice.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 57 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022).

L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

3.2 Durata

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- **Progettazione esecutiva dei lavori:** durata 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell'ordine di servizio da parte del RUP (salvo diverso termine offerto in sede di gara);
- **Esecuzione dei lavori:** durata complessiva di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori (salvo diverso termine offerto in sede di gara).

L'Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, nonché dei requisiti previsti per la qualificazione previsti dal presente disciplinare.

Le tempistiche di ciascuna fase delle attività di cui si compone l'appalto sono riportate nel relativo Cronoprogramma.

3.3 Importo

L'importo complessivo delle attività oggetto dell'appalto integrato - progettazione esecutiva ed esecuzione lavori- è il seguente:

1	Importo del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 79.479,56
2	Importo dei lavori	€ 1.900.000,00
3	Di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 99.559,27
4	Di cui costi della manodopera	€ 434.041,19
T	Totale appalto (progettazione e lavori)	€ 1.979.479,56
	Importo lavori al netto di costi della sicurezza e manodopera	€ 1.366.399,54

Si precisa che il corrispettivo pari a € 91.724,81 per la progettazione esecutiva è stato calcolato sulla base dell'importo dei lavori definito in sede di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica utilizzando il D.M. 17/06/2016 che costituisce per le Stazioni Appaltanti criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento.

Il corrispettivo della progettazione comprende le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, ritenute necessarie e richieste dagli enti/autorità preposti.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Il contratto è stipulato interamente “a misura”.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Nuovo Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono calcolati pari a € 434.041,19.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso; fermo restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è CCNL Edilizia.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.4 Criterio aggiudicazione

La gara sarà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art 108, comma 1, del Codice.

3.5 Categorie Lavori

I lavori da realizzare rientrano nelle sottoindicate categorie di lavorazioni e pertanto l'operatore economico per la realizzazione dei suddetti interventi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 66, co 2 e 100, co. 4, del Codice, nonché dell'allegato II.12 del Codice, dovrà essere qualificato come di seguito indicato:

Lavorazioni	Cl.	Obbligo SI/NO	Importo €	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
OG2 Restauro e manutenzione dei beni	III bis	SI	€ 1.627.634,00	85,66	Prevalente	

immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali						SI
OG11 Impianti Tecnologici	II	SI	€ 272.366,00	14,34	Scorporabile	100
TOTALE			€ 1.900.000,00	100,00		

AVVERTENZE IN MERITO ALLE CATEGORIE

- ✓ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice, al quale si rinvia;
- ✓ Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente **OG2** devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario;
- ✓ La categoria **scorporabile OG11** è a **qualificazione obbligatoria**, pertanto se non posseduta in proprio, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:
 - dichiarare il subappalto anche al 100% ad impresa in possesso di adeguate qualificazioni, con aumento della classifica della categoria prevalente OG2 dell'importo delle scorporabili non possedute;
- ✓ costituire RTI con operatore economico in possesso di adeguate qualificazioni

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, per la qualificazione nella categoria OG11 non è ammesso l'avvalimento.

L'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche di cui alla categoria OG11 richiede l'abilitazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 37/2008 che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

- ✓ Qualora nell'ambito del predetto intervento, dovranno eseguirsi lavorazioni sensibili ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 (così come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40) che si riportano qui di seguito:

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) fornitura di ferro lavorato;
- e) noli a caldo;
- f) autotrasporti per conto terzi.

Chi eseguirà le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo, componente del raggruppamento o subappaltatore) dovrà essere iscritto nella c.d. **“white list”** della Prefettura dove ha la propria sede legale.

3.6 Classificazione della prestazione professionale relativa al servizio di ingegneria e di architettura

Trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del Codice anche per il servizio di progettazione.

In particolare, per definizione dei requisiti di carattere speciale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 100 del codice, si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Si riporta, nella successiva tabella l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

DESCRIZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	ID OPERE	GRADO COMPLESSITA'	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO	IMPORTO PARCELLA
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	E.22	1.55	€. 1.183.633,00	€. 50.215,46
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura, etc	IA.01	0.75	€. 99.548,00	€. 4.009,29
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	IA.02	0.85	€. 73.348,00	€. 3.682,75
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	1.15	€. 99.470,00	€. 6.144,24

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	0.90	€. 444.001,00	€. 15.427,82
TOTALE			€. 1.900.000,00	€. 79.479,56

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

4.1 Operatori economici esecutori di lavori

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo le disposizioni dell'art. 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

È **vietata** qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 Operatori economici esecutori della progettazione, eventualmente partecipanti alla gara, indicati o associati dall'operatore economico esecutore dei lavori

Trattandosi di appalto integrato, in base al disposto dell'art. 44 del Codice, per la partecipazione alla gara è richiesto al concorrente il possesso della qualificazione SOA per la prestazione di progettazione e di costruzione secondo le categorie e classifiche di cui ai successivi paragrafi.

Ove l'operatore economico concorrente fosse sprovvisto della qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, rilasciata dalla SOA per la classifica associata all'appalto, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

Agli operatori economici "professionisti" si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Il soggetto al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, sia esso esterno e scelto tra quelli elencati all'art. 66 del Codice, ovvero individuato nell'ambito del proprio staff di progettazione dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 del Codice e non trovarsi nelle condizioni di attuazione dei limiti di partecipazione alle gare. Trovano applicazione le condizioni di limitazione e divieto già espresse per l'operatore economico concorrente di cui al precedente punto 6.1.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

In particolare, è vietato al progettista, pena l'esclusione dei concorrenti interessati, di redigere la progettazione per conto di più concorrenti.

Il progettista incaricato (sia interno allo staff di progettazione dell'operatore economico come indicato dalla SOA, sia se professionista esterno incaricato ed indicato in sede di gara) dovrà altresì possedere e fornire la dimostrazione dei requisiti speciali relativi allo svolgimento della progettazione indicati nei successivi paragrafi.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono inoltre **esclusi** dalla presente procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, commi 2 e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, sono esclusi dalla presente procedura:

→ gli operatori economici che occupano **oltre 50 dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle Rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera ed al Consigliere regionale di parità;

→ gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;

→ gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non si siano impegnati, mediante apposita autodichiarazione, a riservare il **30% delle assunzioni funzionali alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile**;

→ gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Qualora l'operatore economico che occupi un numero **pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50**, risulti aggiudicatario del presente appalto, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente committente, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

→ una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione, inoltre, dovrà essere trasmessa alle Rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla Consigliera regionale di parità;

→ la **certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68** e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (rti/Consorzio) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2, o 3 e 3bis deve essere prodotta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett e) f) g) del Codice, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Infine, si precisa sin d'ora che l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

5.2 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.2.1 Requisiti di idoneità professionale

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 2 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente dichiara nel DGUE, parte IV sez. A i dati relativi al possesso dei suddetti requisiti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto anche:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) Requisiti per i lavori: Attestazione SOA

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli art. 100, co. 4, e Allegato II.12, del Codice, il concorrente dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate, in conformità all'allegato II.12 del Codice, al quale si rinvia, nelle lavorazioni indicate nella tabella riportata nel **paragrafo 3.5** del presente disciplinare.

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 100, c.2, lett. e), f), h), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 100, c.2, lett. c) del Codice, devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

d) Requisiti dei professionisti che eseguono le prestazioni di progettazione

I soggetti incaricati dei servizi di architettura e ingegneria compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni, in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida anac n. 1 come successivamente aggiornate.

Gli incarichi sono espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali: diploma o laurea tecnica con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo Collegio/Ordine professionale, in regola con i versamenti contributivi alla relativa Cassa di previdenza.

Il concorrente indica, nell'istanza di partecipazione il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/dei professionista/i incaricato/i.

In particolare, il professionista che espleta l'incarico antincendio che redige gli appositi elaborati (D.M. 16/02/1982), deve possedere il requisito di iscrizione agli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii. e iscritto al proprio albo professionale.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

I professionisti sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta; pertanto, non sostituibili durante l'intera durata dell'incarico, salvo motivazioni impreviste di forza maggiore.

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, i concorrenti dovranno indicare:

- la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche che può coincidere con un soggetto incaricato tra le figure presenti nel gruppo di lavoro che sia in possesso dei requisiti minimi richiesti.
- la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

La stazione appaltante non impone un numero minimo di tecnici qualificati costituenti il gruppo di lavoro. La composizione completa verrà esplicitata in sede di offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione per l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica.

L'operatore economico dovrà disporre di tutte le figure professionali necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti. Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dal Committente.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, gli operatori economici (società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) dovranno risultare iscritti al "Casellario delle società di ingegneria e professionali", come da Comunicato ANAC del 22 marzo 2017.

A norma dell'art. 57, comma 2, del Codice, per la redazione della progettazione sono richieste specifiche tecniche conformi ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. n. 256 del 23/06/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e al D.M. 7 marzo 2012 (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento".

5.2.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria

a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico, per un **importo non inferiore all'importo posto a base di gara**, afferente i corrispettivi della progettazione esecutiva. Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto come congrua garanzia della solidità economica dell'operatore economico concorrente relativamente ai rischi specifici connessi alla natura del servizio oggetto dell'affidamento; inoltre in un'ottica pro concorrenziale, e con il fine di non escludere i piccoli - medi operatori è stato previsto il ricorso ad una media del fatturato in modo da agevolare la dimostrazione del requisito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione) attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo del periodo di esecuzione in originale o in copia.

b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

5.2.3 Requisiti di capacità tecnico-professionali

a) Servizi analoghi

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

I partecipanti dovranno essere in grado di dimostrare di avere svolto **servizi di ingegneria e di architettura**, espletati negli **ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicati nella tabella in calce e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, per un importo globale **pari all'importo dei lavori** della rispettiva categoria e ID per un totale complessivo di € 1.900.000,00.

ID opere	Descrizione funzionale delle opere	Grado di complessità	Corrispondenza Legge 143/49	Valore delle opere €
E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	I/e	1.627.634,00
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	III/b	272.366,00
TOTALE				1.900.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

In relazione ai requisiti di cui al presente paragrafo, si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016, nell'ambito della stessa categoria d'opera, gradi di complessità maggiore qualificano

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

anche per opere di complessità inferiore.

b) servizi di “punta” di ingegneria e di architettura

Servizi di punta di ingegneria e di architettura espletati **negli ultimi 10 anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori appartenenti alla categoria di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale **pari a 0,5 volte l'importo dei lavori** cui si riferisce la prestazione, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche a quelli oggetti di affidamento.

ID opere	Descrizione funzionale delle opere	Grado di complessità	Corrispondenza Legge 143/49	Valore delle opere €	Importo complessivo minimo del servizio (coeff. 0,5)
E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	I/e	1.627.634,00	813.817,00
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	III/b	272.366,00	136.183,00
TOTALE				1.900.000,00	950.000,00

Ai fini della comprova del requisito valgono le indicazioni di cui al precedente punto a) “servizi analoghi”.

5.3. Indicazioni per soggetti di cui all'art 65 del codice in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico devono dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti.

In virtù del principio di parità di trattamento anche le imprese in possesso di attestazione SOA di progettazione ed esecuzione per la categoria di lavori assunti, devono dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione.

5.4. Concorrente che indichi altri operatori per i servizi di architettura ed ingegneria

Nel caso di concorrenti che individuino i prestatori dei servizi di architettura e ingegneria mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 66 del Codice si possono definire le seguenti ipotesi:

1. il concorrente indica un singolo operatore economico "ausiliario": in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati nei punti precedenti; è ammesso l'avvalimento di più ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti richiesti, mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti, cumulativamente mediante un unico contratto di avvalimento;
2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al punto "indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei";
3. in ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento.

Quanto sopra esposto ai precedenti punti 1, 2 e 3 si applica anche nel caso in cui il concorrente individui il prestatore dei servizi di architettura e ingegneria mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 66 del Codice.

5.5. Concorrente che associ un operatore in raggruppamento

Gli operatori economici che individuano i prestatori dei servizi di architettura e ingegneria mediante un mandante del raggruppamento concorrente devono dimostrare, attraverso il singolo mandante, il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti. Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre ai motivi identificati al punto 5.1, trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono esclusi dalla procedura di

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

gara gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, che non abbiano adottato (e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità) il citato rapporto prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Sono esclusi altresì dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7. MISURE DI SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Per i requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 5.2.2 del presente disciplinare solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Per i requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 5.2.2 del presente disciplinare solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5.2.2 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta

l'esclusione del concorrente.

8.1. Avalimento dei requisiti richiesti per i servizi di architettura ed ingegneria

Come precisato nei precedenti paragrafi, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per i servizi di architettura e ingegneria mediante indicazione di un operatore economico di cui all'art 66 del Codice.

Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico riferimento solo alle prestazioni di che trattasi.

L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti (si rinvia al precedente articolo "CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA").

Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione:

a. dichiarazione (firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico) attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell'impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;

b. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, (firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'impresa ausiliaria) attestante:

- c. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice;
- l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico citato;
- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 65 del Codice;

f. Patto di Legalità firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'impresa ausiliaria;

g. Copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, c. 5, del Codice (normativa antimafia).

h. Il contratto di avalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

L'operatore economico indica, in sede di offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.1 del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Nello specifico, in considerazione della natura e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del Codice:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
- costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 49% (*quarantanove per cento*)** dell'importo della categoria prevalente.

L'individuazione di dette lavorazioni come eseguibili a cura dell'aggiudicatario risponde all'esigenza di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso delle necessarie qualificazioni e competenza per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- ✓ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- ✓ non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- ✓ l'operatore economico concorrente indichi, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo.

In fase di esecuzione l'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del Codice, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10 del Codice l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.119, comma 12, del Codice per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo di parti dei servizi compresi nell'appalto potrà avvenire ai sensi dell'art.119, c.16 del Codice solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri, dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

10. SOPRALLUOGO

È onere dell'impresa attestare di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il capitolato speciale di appalto, di aver preso visione di tutte le condizioni speciali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La mancata effettuazione del sopralluogo, pertanto, non è causa di esclusione dalla procedura di gara, restando, come sopra indicato, ogni responsabilità sull'accertamento sullo stato dei luoghi e l'esame e la corrispondenza con gli elaborati di progetto in capo all'impresa.

È garantita comunque, a scelta del concorrente, la possibilità di effettuare un sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di: dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo assistito, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante una richiesta di sopralluogo, all'indirizzo PEC fondazione@pec.itscatania.it, o chiamare il numero 0957137228 e fissare appuntamento.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, salvo le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario IT12A0306909606100000197132, avendo cura di specificare nella causale dicitura "causale affidamento congiunto di lavori e progettazione esecutiva", seguito dal CIG della procedura.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera n. 266 del 19 dicembre 2023.**

Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta

è dichiarata inammissibile.

13. TERMINI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

13.1 Modalità di presentazione dell'offerta

Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti riguardo la partecipazione e aggiudicazione, la presentazione dell'offerta deve essere effettuata esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **07:00 del giorno 26.02.2024** pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Il termine di presentazione delle offerte è ridotto al minimo previsto normativamente, al fine di garantire il rispetto delle Milestone e target PNRR relativi al Progetto PNRR e, per l'effetto, il termine fissato al 29 febbraio 2024 per l'aggiudicazione con efficacia delle procedure finanziate con risorse PNRR e afferenti allo "sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU".

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per la capacità di ogni singolo file a disposizione di ogni operatore economico per la presentazione

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

dell'offerta e per la tipologia di file che accetta la Piattaforma si rimanda a quanto previsto dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma".

L'offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il concorrente per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla stessa data di presentazione.

13.2 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE, relative all'offerta economica, sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella sezione "documentazione di gara" nonché sul sito istituzionale della Fondazione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica e l'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Trattandosi di procedura finanziata in tutto con risorse PNRR, sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, **per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti**, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché **redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte**.

Non è invece sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione denominata "requisiti Amministrativi" relativi alla procedura la seguente documentazione:

a) Dichiarazioni sostitutive in carta semplice, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 (utilizzando i facsimili di seguito indicati, allegati al presente disciplinare, o riproducendoli in modo sostanzialmente conforme) sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed alle quali andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità:

- All. 1 – Domanda di partecipazione;
- All. 2 – Dichiarazioni antimafia;
- All. 3 – Dichiarazioni familiari conviventi;
- All. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari/Modello conto dedicato;
- All. 5 – Patto d'integrità;
- All. 6 – Dichiarazione ausiliario;
- All. 7 – Modello offerta economica;
- All. 8 – Dichiarazione sopralluogo;
- All. 9 – Dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo;

b) Attestazione SOA. Si chiede di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.

c) DGUE: Documento di gara unico europeo del concorrente e dei progettisti individuati;

d) Attestazione assolvimento n. 1 Marca da bollo da euro 16,00;

e) Garanzia provvisoria;

f) Eventuale documentazione in caso di avvalimento;

g) Documentazione a comprova dei requisiti, onde velocizzare le successive fasi di valutazione e

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

verifica in caso di aggiudicazione provvisoria;

h) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Con riferimento ai professionisti che espletano le prestazioni, il concorrente indica il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, l'iscrizione al relativo albo professionale e/o il possesso degli ulteriori requisiti necessari per l'espletamento delle relative prestazioni.

Nella dichiarazione integrativa il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e nelle cause di esclusione previste al comma 10-bis) (inserito dal D.L. 32/2019 convertito con modificazioni con legge 14/06/2019 n. 55);
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul sito istituzionale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente Disciplinare;

Trattandosi di procedura finanziata con risorse PNRR, l'operatore deve altresì dichiarare:

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere un operatore economico di cui all'art 47, comma 2 del DI 77/2021 e di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché di aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Ovvero

- di essere un operatore economico di cui all'art 47, comma 3 e 3-bis del DI 77/2021 e di occupare un numero pari o superiore a quindici dipendenti, impegnandosi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'amministrazione una relazione di genere in ordine alla situazione del personale come specificato nella predetta norma e la relazione di avvenuto assolvimento obblighi legge 68/1999;
- dichiara di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

– nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, non dovuta qualora dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni dovranno essere rese anche dai progettisti, sia indicati che facenti parte dell'eventuale raggruppamento concorrente.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT12A0306909606100000197132 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo in formato elettronico.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di professionista singolo/associato incaricato della progettazione esecutiva, dal professionista.

15.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

ma è priva soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

➤ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

➤ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO OFFERTA

16.1 Contenuto della busta "offerta tecnica"

La busta tecnica contiene a pena di esclusione:

- a) Relazione tecnica;
- b) Documento riassuntivo (facoltativo).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

criteri di valutazione indicati nel successivo punto, i seguenti elementi:

- NZEB
- SCELTA DEI MATERIALI
- POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI
- USO DI TECNICHE BIM
- PROPOSTE MIGLIORATIVE
- CRITERI MINIMI AMBIENTALI
- SOLUZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE
- MISURE DI SICUREZZA, PROPOSTE MIGLIORATIVE DELL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE E RIPRISTINO FINALE DELLE AREE

In particolare, per quanto riguarda l'elemento:

A) PROPOSTA TECNICA DI MIGLIORAMENTO DEI PRINCIPI QUALITATIVI DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA

Il concorrente dovrà redigere una relazione metodologica che illustri le scelte progettuali e le procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi. La relazione deve essere articolata in max 30 pagine, formato A4, con carattere Arial 12, e potrà essere corredata, oltre le 30 pagine, da una o più planimetrie, piante, sezioni e prospetti architettonici in scala adeguata in grado di illustrare la proposta. La proposta migliorativa potrà essere corredata altresì da schede tecniche, fotografie, disegni di dettaglio, prospettive, rendering che possano far meglio comprendere la proposta. La relazione dovrà essere divisa in capitoli in relazione ai sub-criteri. Le proposte tecniche migliorative, fermi i contenuti minimi del progetto a base di gara, dovranno riguardare il miglioramento dei principi qualitativi del progetto, tenendo in considerazione aspetti legati alla bioarchitettura, alla bioclimatica, all'ecologia e alla sostenibilità. La proposta migliorativa deve essere redatta e sottoscritta da un ingegnere o architetto, iscritto all'Albo professionale, abilitato ai sensi di legge per la progettazione di opere identificate nella categoria di riferimento.

Le proposte migliorative:

- devono intendersi quale integrazione degli elaborati del progetto base di gara posto a base di gara;

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- non devono modificare le impostazioni salienti dell'opera posta a base di gara, la tipologia dell'intervento edilizio, le caratteristiche tipologiche – planovolumetriche – di utilizzazione, i profili strutturali e morfologici dell'opera definita nelle linee essenziali del progetto a base di gara e non devono costituire variante essenziali al progetto base di gara;
- non devono richiedere nuove autorizzazioni.

B) POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI E USO DI TECNICHE BIM

gli elementi di cui ai subcriteri individuati nella tabella sotto riportata dovranno essere contenuti in un elaborato di max 10 fogli, formato A4, solo su un'unica facciata, con carattere Arial 12. L'eventuale superamento del limite di pagine, nel rispetto della par condicio, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione del punteggio delle parti eccedenti il limite stabilito.

C) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE

Al fine di consentire un più chiaro e agevole apprezzamento delle proposte presentate in sede di offerta tecnica, il concorrente potrà redigere un documento riassuntivo da allegare all'offerta tecnica contenente il riepilogo delle proposte migliorative per ciascun elemento di valutazione; l'eventuale quadro riassuntivo dovrà essere contenuto in un elaborato di max 10 fogli. Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara, non dovranno in alcun modo variare o modificare l'identità e le caratteristiche sostanziali del progetto né comportare aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per l'Amministrazione. Le proposte del concorrente, per ciascun oggetto di miglioria dovranno essere chiare, univoche e motivate. Non potranno essere presentate, pena l'esclusione dalla gara, più soluzioni alternative per uno stesso elemento. Le migliorie proposte in sede di offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, costituiranno parte integrante del progetto esecutivo e delle prestazioni di contratto. Non saranno accettate dalla stazione appaltante successive variazioni.

La direzione dei lavori sarà legittimata, tra l'altro, a sospendere il cantiere in danno dell'appaltatore in caso di mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica. Analogamente non saranno ammessi in cantiere materiali difformi da quelli previsti.

In relazione a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il concorrente dovrà prediligere le soluzioni atte a migliorare i seguenti aspetti:

D) PROPOSTA TECNICA DI MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO

- **NZEB** - Verrà premiato il miglioramento al bilancio complessivo energetico; considerando, a parità di utilizzo (invariabile di progetto), prioritariamente la bontà dell'involucro proposto dal

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

concorrente per le sue caratteristiche passive per il suo apporto al miglioramento del fabbisogno di energia primaria e, secondariamente, il miglioramento alle soluzioni impiantistiche generali (miglioramento del rendimento e dell'efficienza degli impianti e dei loro sistemi di regolazione, controllo e monitoraggio), e/o il potenziamento con nuovi sistemi impiantistici integrati a quelli di progetto (altri scambiatori e sistemi di recupero di calore, storage termico o elettrico, altre performances sulle componenti impiantistiche, ecc) purché in grado di ottimizzare il sistema edificio impianto e l'auto-produzione energetica complessiva- Verrà valutata la qualità dell'involucro passivo e l'incremento del rapporto tra energia auto prodotta e il fabbisogno energetico globale su base annua.

- **SCelta DEI MATERIALI** - Ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). Dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto al minimo stabilito, avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose).
- **PROPOSTE MIGLIORATIVE** - Proposte migliorative volte alla qualità architettonica ed edilizia, relativamente a tecniche costruttive, materiali, lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori, nonché proposte relative a migliorie funzionali, qualità architettonica, accessibilità e garanzia del principio "Design for all", arredi esterni ed interni, sistemazioni esterne, recinzioni, distribuzione interna degli ambienti, ecc. per una migliore fruibilità degli spazi, con particolare riguardo alle attività collettive ed integrative.
- **CRITERI MINIMI AMBIENTALI** - Adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che garantiscono obiettivi più performanti rispetto ai minimi imposti dalle vigenti Norme (CAM). In particolare sarà valutata la messa in atto di misure di gestione ambientale che minimizzano lo sfruttamento di risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di CO2 dovute al trasporto, per esempio attraverso l'utilizzo di materiali recuperati/riciclati, in ogni caso conformi alle specifiche tecniche nazionali relative alla qualità e durabilità delle strutture.
- **SOLUZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE** - Proposte migliorative o integrative, con invarianza dell'importo a base d'asta, degli impianti tecnologici, rispetto al contenuto del progetto posto a base di gara, finalizzate all'adeguamento alle nuove tecnologie e al risparmio energetico e idrico (secondo i criteri ambientali minimi del D.M. 11/10/2017). Utilizzo di FER (Fonti energia rinnovabili) per il miglioramento della prestazione energetica al fine di ottenere percentuali

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

superiori al 3%, specificando il modo con cui si intendono conseguire gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima. Ottimizzazione e riduzione dei consumi energetici.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano le seguenti possibili migliorie:

- sensori di presenza e luminosità, installazione di pannelli touch per controllo impianti;
 - sostituzione/perfezionamento dei chiller; -miglioramento;
 - impianto fotovoltaico;
 - Implementazione del sistema di distribuzione delle linee idrauliche, ecc.
- **MISURE DI SICUREZZA, PROPOSTE MIGLIORATIVE DELL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE E RIPRISTINO FINALE DELLE AREE** - Proposte integrative all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, finalizzate a ridurre le interferenze tra l'esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attività effettuate nelle aree di intervento e limitrofe. Redazione di adeguato programma delle attività, allocazione delle risorse in termini d'opera e manodopera, esecuzione di quota parte del lavoro notturno e nei giorni festivi per soddisfare specifiche esigenze funzionali.

E) POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI E UTILIZZO BIM

- **POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI** – Possesso certificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001:2018 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati; possesso certificazione in materia ambientale UNI EN ISO14001:2015 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati; possesso requisiti certificazione EGE da parte del gruppo di progettazione.
- **USO DI TECNICHE BIM** - Uso di tecniche di BIM (Building Information Modeling), in fase di progettazione e di esecuzione; possesso da parte dell'appaltatore della certificazione SG BIM secondo la UNI/PdR 74:2019; presenza nel gruppo di figure professionali BIM certificate in conformità alla norma UNI 11337-7:2018 da organismo accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024. (Rif. Paragrafo D.5 ed E.2.2 del CI).
- Nel dettaglio verrà assegnato per ogni tipologia di figura professionale BIM certificata il seguente punteggio:
 - 1 punto per la figura BIM Manager;

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- 1 punto per la figura BIM Coordinator;
- 1 punto per la figura BIM Specialist.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

16.2 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'art. 35, comma 4, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 90 del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

16.3 Contenuto “busta elettronica” – offerta economica

L'offerta economica è composta dai seguenti elementi di valutazione:

1. Elemento Tempo (max 5 punti).

I concorrenti, utilizzando preferibilmente l'Allegato apposito sono chiamati a formulare un'offerta recante la riduzione dei tempi espressa in giorni rispetto ai tempi indicati per l'esecuzione dei lavori **(max 5 punti)**;

2. Elemento prezzo (max 15 punti)

I concorrenti utilizzando preferibilmente l'Allegato apposito sono chiamati a formulare un'offerta recante:

- a) una percentuale di sconto (*in cifre e in lettere*) da applicare sull'importo a base d'asta relativo all'esecuzione dei **lavori** in affidamento **(max 10 punti)**;
- b) una percentuale di sconto (*in cifre e in lettere*) da applicare sull'importo delle spese di cui all'onorario per i servizi tecnici **di progettazione** esecutiva in affidamento **(max. 5 punti)**, in linea con quanto prescritto dalla Legge 49/2923 sull'equo compenso.

Tali distinte componenti dell'elemento prezzo, verranno valutate mediante l'attribuzione del punteggio assegnato nei termini previsti dal successivo punto 15.3.

Considerato che la piattaforma per la valutazione dell'offerta economica e tempo non è adeguata alle necessità della Committente, **si invitano i concorrenti a procedere come segue:**

- 1) Nell'apposito campo presente in piattaforma, per esigenze informatiche nella sezione “Offerta economica”, i concorrenti dovranno inserire il **ribasso da applicarsi SOLO all'importo dei lavori** posto a base di gara pari ad **Euro 1.900.000,00**, IVA e oneri esclusi;
- 2) Nel campo di cui “costi della sicurezza” afferenti all'attività svolta dall'operatore economico il valore dei costi afferenti all'attività dell'impresa;
- 3) Nel campo di cui “costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico.

Per completare l'inserimento della propria offerta il concorrente deve caricare tutti gli elementi della

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

busta economica come segue:

A) Campo denominato “Elemento Tempo”

Dovrà essere inserita l’offerta tempo predisposta preferibilmente utilizzando il modello “*Offerta Tempo*” debitamente compilato e firmato digitalmente, con il quale il concorrente dovrà riportare l’indicazione espressa in cifre e in lettere:

- a) del **numero di giorni che il concorrente indica in diminuzione** rispetto ai gg. 365 previsti come tempo massimo per l’ultimazione lavori.
- ✓ Le riduzioni del tempo sopra indicate devono essere tutte espresse con un numero naturale intero positivo, senza la possibilità di utilizzare decimali.
 - ✓ Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero di giorni espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà considerato quello più favorevole per la Stazione appaltante.
 - ✓ Non verranno considerate le offerte espresse in altre unità di misura (ad es: settimane o loro frazioni) o comunque con modalità differenti da quelle richieste dal presente Disciplinare di gara.

La mancata presentazione in sede di gara della offerta di riduzione del tempo non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.

Costituirà causa di esclusione la presentazione di Offerte Tempo che prevedano un tempo a 365 giorni per l’ultimazione dei lavori.

B) Campo denominato “Elemento Prezzo”

Dovrà essere inserita l’offerta economica vera e propria, predisposta preferibilmente utilizzando il Modello “*Offerta economica*”, debitamente compilato e firmato digitalmente, con il quale il concorrente dovrà indicare **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** offerto da applicare al prezzo complessivo della progettazione esecutiva posto a base di gara pari ad **€ 79.479,56**, ma riguardante esclusivamente la quota “spese” dell’onorario, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nel rispetto della legge 49/2023 sull’equo compenso;
- b) il **ribasso percentuale** offerto da applicare al prezzo complessivo dei lavori posto a base di gara pari ad Euro **1.900.000,00**, IVA e oneri esclusi;
- c) i propri costi aziendali, compresi nell’offerta, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- d) **costi della manodopera**, compresi nell'offerta, relativi ai lavori oggetto del presente affidamento;
- e) **oneri della sicurezza**.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso, **in cifre e in lettere**, indicando **al massimo due decimali**. La Commissione di gara terrà conto solo delle prime tre cifre decimali, troncando le successive, senza alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più favorevole per la Stazione Appaltante, così come in caso di discordanza tra lo sconto indicato sulla piattaforma e quello indicato sul modello allegato al presente disciplinare, firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma, prevarrà sempre quello più favorevole per la Stazione Appaltante.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse in modo indeterminato, o riferite a offerta di altro appalto.

Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non sarà consentita inoltre, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

17. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

L' appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica unica	80
Offerta tempo	5
Offerta economica	15
TOTALE	100

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Il punteggio dell'offerta tecnica unica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

17.1 Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA RIPARTIZIONE PUNTEGGI

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI DMAX	PUNTI QMAX	PUNTI TMAX
1	NZEB	8	1.1	Verrà premiato il miglioramento al bilancio complessivo energetico; considerando, a parità di utilizzo (invariabile di progetto), prioritariamente la bontà dell'involucro proposto dal concorrente per le sue caratteristiche passive per il suo apporto al miglioramento del fabbisogno di energia primaria e, secondariamente, il miglioramento alle soluzioni impiantistiche generali (miglioramento del rendimento e dell'efficienza degli impianti e dei loro sistemi di regolazione, controllo e monitoraggio), e/o il potenziamento con nuovi sistemi impiantistici integrati a quelli di progetto (altri scambiatori e sistemi di recupero di calore, storage termico o elettrico, altre performances sulle componenti impiantistiche, ecc) purché in grado di ottimizzare il sistema edificio impianto e l'auto-produzione energetica complessiva- Verrà valutata la qualità dell'involucro passivo e l'incremento del rapporto tra energia auto prodotta e il fabbisogno energetico globale su base annua.			
2	SCELTA DEI MATERIALI	10	2.1	Ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). Dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto al minimo stabilito, avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose).			

3	POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI	6	3.1	Possesso certificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001:2018 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati.			2
			3.2	Possesso certificazione in materia ambientale UNI EN ISO14001:2015 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati.			2
			3.3	Possesso requisiti certificazione EGE da parte del gruppo di progettazione.			2
4	USO DI TECNICHE BIM	8	4.1	Uso di tecniche di BIM (Building Information Modeling), in fase di progettazione e di esecuzione.			2
			4.2	Possesso da parte dell'appaltatore della certificazione SG BIM secondo la UNI/PdR 74:2019.			3
			4.3	Presenza nel gruppo di figure professionali BIM certificate in conformità alla norma UNI 11337-7:2018 da organismo accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024. (Rif. Paragrafo D.5 ed E.2.2 del CD). Nel dettaglio verrà assegnato per ogni tipologia di figura professionale BIM certificata il seguente punteggio: · 1 punto per la figura BIM Manager; · 1 punto per la figura BIM Coordinator; · 1 punto per la figura BIM Specialist.			3
5	PROPOSTE MIGLIORATIVE	30	5.1	Proposte migliorative volte alla qualità architettonica ed edilizia, relativamente a tecniche costruttive, materiali, lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori, nonché proposte relative a migliorie funzionali, qualità architettonica, arredi esterni, arredi interni, sistemazioni esterne, recinzioni, distribuzione interna degli ambienti, ecc. per una migliore fruibilità degli spazi, con particolare riguardo alle attività collettive ed integrative.			
6	CRITERI MINIMI AMBIENTALI	5	6.1	Adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che garantiscono obiettivi più performanti rispetto ai minimi imposti dalle vigenti Norme (CAM). In particolare sarà valutata la messa in atto di misure di gestione ambientale che minimizzano lo sfruttamento di risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di CO2 dovute al trasporto per esempio attraverso l'utilizzo di materiali recuperati/riciclati, in ogni caso conformi alle specifiche tecniche nazionali relative alla qualità e durabilità delle strutture.			
7	SOLUZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE	8	7.1	Proposte migliorative o integrative, con invarianza dell'importo a base d'asta, degli impianti tecnologici, rispetto al contenuto del progetto posto a base di gara, finalizzate all'adeguamento alle nuove tecnologie e al risparmio energetico e idrico (secondo i criteri ambientali minimi del D.M. 11/10/2017). Utilizzo di FER (Fonti energia rinnovabili) per il miglioramento della prestazione energetica al fine di ottenere percentuali superiori al 3%, specificando il modo con cui si intendono conseguire gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima. Ottimizzazione e riduzione dei consumi energetici. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano le seguenti possibili migliorie: -sensori di presenza e luminosità, installazione di pannelli touch per controllo impianti; -sostituzione/perfezionamento dei chiller; -miglioramento;			

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

				-impianto fotovoltaico; -Implementazione del sistema di distribuzione delle linee idrauliche, ecc.			
8	MISURE DI SICUREZZA, PROPOSTE MIGLIORATIVE DELL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE E RIPRISTINO FINALE DELLE AREE	5	8.1	Proposte integrative all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, finalizzate a ridurre le interferenze tra l'esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attività effettuate nelle aree di intervento e limitrofe. Redazione di adeguato programma delle attività, allocazione delle risorse in termini d'opera e manodopera, esecuzione di quota parte del lavoro notturno e nei giorni festivi per soddisfare specifiche esigenze funzionali.			
	TOTALE	80					

Salvo i punteggi di carattere tabellare applicati, gli altri saranno attribuiti discrezionalmente.

17.2 Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

E' prevista una soglia minima di sbarramento **pari a PUNTI 51 su 80** per il punteggio tecnico relativo al **criterio di valutazione dell'offerta tecnica**.

Pertanto, le offerte tecniche che conseguiranno, con riferimento al suddetto criterio di valutazione, un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento sopra indicata non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell'Offerta economica.

L'individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, al di là di eventuali requisiti o certificazioni possedute dai concorrenti, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo come minimo buono con riferimento alle effettive modalità di prestazione dei servizi; aspetto che la Fondazione considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni dedotte in appalto, particolarmente importante e qualificante.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente definitivo determinato attraverso il metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella.

Coefficienti discrezionali:

Eccellente	Il subcriterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1.0
Molto buono	Il sub-criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0.8
Buono	Il sub-criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0.6
Discreto	Il sub-criterio è trattato in modo sufficiente e quanto proposto è adeguato alle attese	0.4
Sufficiente	Il sub-criterio è tratto in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0.2
Insufficiente	Il sub-criterio è tratto in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0.0

Il punteggio per ciascun subcriterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al subcriterio.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, sulla base di quanto indicato nella tabella dei criteri.

17.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tempo e dell'offerta economica

A OFFERTA TEMPO (RT)

Per ciascun valore offerto sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**:

$$C_i = (RT_a / RT_{max}) \times 5$$

Dove C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo;

RT_a = Riduzione in giorni tempo concorrente i esimo;

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

RTmax= riduzione in giorni tempo massima offerta;

B Per la valutazione dell'**OFFERTA ECONOMICA**, Per ciascun valore offerto sarà attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

C_i (per $A_i \leq A$ soglia) = $X (A_i / A$ soglia)

C_i (per $A_i > A$ soglia) = $X + (1,00 - X) [(A_i - A$ soglia) / (A max – A soglia)]

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

A max = valore del ribasso più conveniente

17.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta e per ogni singolo criterio, all'attribuzione dei punteggi secondo il **metodo aggregativo-compensatore**:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio concorrente i -esimo;

x = numero totale dei criteri di valutazione;

C_{xi} = coefficiente assegnato al criterio di valutazione n del concorrente i ;

P_x = punteggio attribuito al criterio di valutazione n ;

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio "tabellare" (T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. I punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

concorrente vengono sommati a quelli qualitativi.

17.6 Riparametrazione dei punteggi

I riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nell’attribuzione dei punteggi si terrà conto sino alla terza cifra decimale, senza procedere ad arrotondamento.

La seconda riparametrazione non rileva ai fini del calcolo dell’anomalia.

Si precisa che l’attribuzione dei punteggi, così come sopra prevista, sia per l’offerta tecnica, sia per l’offerta economica, sarà effettuata al di fuori della piattaforma (OFF-LINE). Gli stessi saranno prontamente comunicati ai concorrenti e per quanto possibile caricati a sistema.

La sola graduatoria valida ai fini dell’aggiudicazione della procedura sarà unicamente quella definita dalla stazione appaltante e comunicata ai concorrenti.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina all’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La presente procedura risulta interamente telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata dai concorrenti è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sul Portale.

I concorrenti saranno prontamente resi edotti ed aggiornati sullo svolgimento ed andamento delle operazioni di gara. La verbalizzazione delle sedute di apertura e dell'attività di valutazione svolta dai commissari sarà messa prontamente a disposizione dei concorrenti nella sezione "documentazione della procedura" presente sulla piattaforma, nonché sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente /bandi e contratti/aperti/lavori.

La prima seduta ha luogo il giorno 26.02.2024 alle ore 18:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita: attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, nella sezione "Documentazione di gara" al termine della stessa, oppure entro i successivi tre giorni.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, la Fondazione esaminerà le offerte tecniche e poi economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

La Commissione di gara, in seduta pubblica, accerta la presenza delle offerte tecniche degli operatori economici, ne controlla la completezza e verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Le operazioni di gara saranno verbalizzate. La Commissione giudicatrice, nel corso dei lavori di valutazione delle offerte tecniche, adotterà misure idonee a garantire l'integrità, segretezza e genuinità del contenuto delle offerte.

In nuova seduta pubblica, previa comunicazione del giorno e l'ora, secondo le modalità previste all'articolo 2.3, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed all'apertura delle offerte economiche, esclusi i concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento.

La Commissione procederà, quindi, all'attribuzione dei relativi punteggi.

Successivamente, ai fini del calcolo del punteggio finale, la somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti per l'offerta tecnica sarà soggetta alla **“seconda” riparametrazione**, attribuendo il punteggio massimo di 90 punti all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e raggugiando i punteggi delle altre offerte in proporzione mediante utilizzo delle formule di cui al punto precedente.

Sulla base del risultato, la Commissione stilerà la graduatoria sommando il punteggio conseguito dal singolo concorrente per l'offerta tecnica (a seguito della seconda riparametrazione), al punteggio conseguito per l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per il prezzo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione procede alla richiesta di giustificazioni tramite Piattaforma ai sensi del successivo art. 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente alla Fondazione i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuata l'apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, la Fondazione procederà sempre in seduta pubblica all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'operatore classificatosi provvisoriamente 1° in graduatoria.

Successivamente, la Committenza procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, se del caso;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale le offerte anormalmente basse rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscitano il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti, la commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Si applica l'articolo 60 del Codice, al quale si rinvia.

25. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la Fondazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi, fino al 31 dicembre 2025, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, a condizione che il Ministero dell'Istruzione e del Merito conceda proroga al cronoprogramma procedurale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Fondazione quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
6. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
7. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
 - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
8. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101.

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

9. I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
10. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
11. Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
12. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a Fondazione ITS, Viale Artale Alagona n. 99, 95126 Catania (CT).
13. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Dott. Giuseppe Maria Sassano.
14. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Presidente della Fondazione, Prof. Ing. Antonio Scamardella.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Giuseppe Maria Sassano